

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 1 FEBBRAIO 2007

N. 18 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2007, n. 1

“Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) – Modifiche e integrazioni”

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2007, n. 1

“Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007) – Modifiche e integrazioni”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. All’elenco allegato A della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono aggiunti i capitoli di spesa di seguito riportati:

NUMERO CAPITOLO	OGGETTO
1040	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1070	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE
1096	ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA (ARTT. 45/50 DELLO STATUTO)
1130	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORECOM (COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI) L.R. N. 3/2000
1260	FONDO DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE L.R. 32/81
1270	ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA G.R. L.R. 18/74
1300	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, PENALITA’ ED ACCESSORI PER L’ESERCIZIO CORRENTE. ACCONTI ED ANTICIPAZIONI

1312	SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRATI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI E PER SERVIZI CONNESSI
1345	IPRES - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SPESE PER STUDI E RICERCHE. ART. 57 L.R. 1/2005
1360	SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45
1450	SPESE PER L'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA L. 150/2000 E DPR 422/2001
1465	COMPENSI AI CONSIGLIERI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (LL.RR. NN. 45/1981 E 2/2000)
3025	DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DI COMPARTO A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
3026	DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIRIGENTE A SEGUITO CONCILIAZIONI O PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
3032	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE - IRAP SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E SUI GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
3170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART. 78 LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N.413). SPORTELLO TELEMATICO. S.O.
3200	RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFERMITA' DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO.S.O.
3319	RIMBORSO AD ENTI PER SPESE ANTICIPATE PER PERSONALE EX LEGGE 285/77. S.O.
3360	CCNL - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT. A, B, C, D
3371	CONTRIBUTO ALL'ARAN (ART. 46, COMMA 8, LETT. A, D.LGS. 165/2001)
131072	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI, COMPRESI ONERI PER TRANSAZIONI GIUDIZIALI E SENTENZE L.R.15/94
131079	SPESE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI REGIONALI
213010	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESI QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (L. 443/85, L.R. N. 6 DEL 25/02/05 ARTT. 4 E 12)
611051	SPESE PER IL RIPRISTINO E LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DPR 203/88 E L.R. N. 42/75
1081005	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 2

*(Determinazione del costo di costruzione
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380)*

1. Il costo di costruzione per la nuova edificazione viene confermato, fino a nuovo aggiornamento, in misura pari al costo base di nuova costruzione stabilito, con riferimento ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata, a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), con deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2006, n. 449 (Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia residenziale sovvenzionata e di Edilizia residenziale agevolata), ossia pari a euro 594,00/mq
2. I comuni hanno facoltà di applicare al costo base per l'edilizia agevolata, come determinato al comma 1, i "Criteri per il calcolo del contributo relativo al costo di costruzione" di cui all'allegato A della presente legge, motivando adeguatamente le eventuali riduzioni o incrementi sia in relazione alle situazioni di bilancio comunale sia in relazione ai costi di costruzione effettivamente praticati in loco.
3. In assenza di apposite deliberazioni della Giunta regionale che provvedano ad adeguare il costo di costruzione, il costo medesimo, così come determinato dalla presente legge, è adeguato

annualmente dai comuni in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2006; analogamente, per gli anni a seguire, l'adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla DIA la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

*(Modifica all'articolo 10
della l.r. 39/2006)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 39/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "per un periodo non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non oltre il 30 giugno 2007";
 - b) le parole "dal 1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 01/02/2007

VENDOLA

ALLEGATO A**CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO
RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE**

Coefficiente relativo alla dimensione demografica, rilevata in base alla popolazione residente al 31/12/ dell'anno precedente alla data di adozione della delibera del Consiglio comunale:

POPOLAZIONE	MASSIMO COEFFICIENTE DI CORREZIONE
Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti	0,65
Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	0,70
Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	0,80
Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti	0,90
Capoluoghi di provincia	1,00

Coefficiente relativo all'andamento demografico

VARIAZIONE PERCENTUALE POPOLAZIONE RESIDENTE TRA 1981 E 2001 (CENSIMENTI ISTAT)	MASSIMO COEFFICIENTE DI CORREZIONE
Decremento medio annuo superiore al 3%	0,90
Decremento o incremento medio annuo compreso tra - 3% e+ 3% (stazionario)	1,00
Incremento medio annuo superiore al 3%	1,05

Coefficiente relativo all'ubicazione

	MASSIMO COEFFICIENTE DI CORREZIONE
Centri abitati compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo	1,20
parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia sino a 5.000	1,50

Coefficienti in funzione delle tipologie e dell'ubicazione

Coefficiente in funzione della tipologia	Coefficiente massimo in funzione della ubicazione rispetto al perimetro (art. 18, legge n. 865 del 1971 ovvero art. 4, D.lgs. n. 295 del 1992)
Edificio Unifamiliare (*) = 1,00	Esterno = 1,20 Interno = 0,70
Edificio Bifamiliare/schiera = 0,80	Esterno = 1,10 Interno = 0,70
Edificio plurifamiliare = 0,70	Esterno = 1,00 Interno = 0,70

(*) per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.

Per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico	Esterno = 0,90 Interno = 0,70
--	----------------------------------

Definizione delle superfici alle quali, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato:

Superficie complessiva (Sc)

La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile, come di seguito definita e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci e vani di porte e finestre ($Sc = Su + 60\% Snr$).

Superficie utile abitabile (Su)

Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr)

La superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori riguarda:

- cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- autorimesse singole o collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi;
- logge e balconi.

I porticati di cui alla **lettera c)** sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Identificazione delle classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione in misura non superiore del 50%:

Edifici con caratteristiche tipologiche superiori

Ai fini dell'identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione non superiori al 50%, *si da facoltà ai Comuni di adottare la definitiva aliquota in riferimento ai seguenti elementi:*

- a) superficie utile abitabile (Su);
- b) superficie netta non residenziale di servizi e accessori (Snr);
- c) caratteristiche specifiche.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
